

COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D'OGGIO

PROVINCIA DI CREMONA

Via Umberto I° n. 85 – Tel. 0372/89142 – Fax 0372/89842

E-mail: info@comune.scandolararipadoglio.cr.it

Pec: comune.scandolararipadoglio@regione.lombardia.it

C.F. e P.IVA 00302890199

Deliberazione n° 4

Adunanza del 17/03/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE "CREMONA SOCCORSO ONLUS" DI VESCOVATO SVOLGIMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO E ATTIVITA' ANNESSE.

L'anno duemilasedici, addì diciassette del mese di marzo alle ore 17:30, presso la sala consiliare, previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti dalla Legge e dallo Statuto, sono stati convocati a seduta per oggi gli assessori.

All'appello risultano:


| Cognome e Nome | Qualifica | Firma Presenze |
|------------------|--------------|----------------|
| ZANINI ANGIOLINO | Sindaco | SI |
| AGNELLI PIERINO | Vice Sindaco | SI |
| PEDRACINI GAIA | Assessore | NO |

PRESENTI: 2

ASSENTI: 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig.ra **Caporale Dott.ssa Mariateresa** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. **Angiolino Zanini** in qualità di **SINDACO** ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D'OGLIO

PROVINCIA DI CREMONA

Via Umberto I° n. 85 – Tel. 0372/89142 – Fax 0372/89842

E-mail: info@comune.scandolararipadoglio.cr.it

Pec: comune.scandolararipadoglio@regione.lombardia.it

C.F. e P.IVA 00302890199

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE "CREMONA SOCCORSO ONLUS" DI VESCOVATO SVOLGIMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO E ATTIVITA' ANNESSE.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 4 e 5 della Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", dispone con norma di principio generale, che gli Enti Locali riconoscono ed agevolano il ruolo delle Organizzazioni di Volontariato, ponendo grande rilevanza alle azioni sinergiche con i soggetti del "terzo settore", con l'intento di erogare, nell'ambito di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, prestazioni con maggiore efficacia ed efficienza;

RICHIAMATA, altresì la legge 11 agosto 1991 n. 266 la quale riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo nell'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;

VISTA la legge regionale n. 1/2008 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e mutuo soccorso";

VISTO che questo Comune è interessato a collaborare con le associazioni di volontariato presenti sul territorio per diversi servizi di trasporto anziani, invalidi e ammalati;

CONSIDERATO che l'associazione di volontariato "Cremona soccorso Onlus" si è dichiarata disponibile a svolgere servizi di supporto socio-assistenziale sul territorio comunale;

VISTO l'allegato schema, composto da n. 7 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile;

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata Convenzione con l'Associazione di Volontariato CREMONA SOCCORSO- ONLUS di Vescovato, per lo svolgimento dei servizi di supporto socio-assistenziale sul territorio del Comune di Scandolara Ripa d'Oglio per l'anno 2016/2017.



COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D'OGLIO

PROVINCIA DI CREMONA

Via Umberto I° n. 85 – Tel. 0372/89142 – Fax 0372/89842

E-mail: info@comune.scandolararipadoglio.cr.it

Pec: comune.scandolararipadoglio@regione.lombardia.it

C.F. e P.IVA 00302890199

- 2) Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio per i successivi adempimenti;
- 3) Di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D'OGGIO

PROVINCIA DI CREMONA

Via Umberto I° n. 85 – Tel. 0372/89142 – Fax 0372/89842

E-mail: info@comune.scandolararipadoglio.cr.it

Pec: comune.scandolararipadoglio@regione.lombardia.it

C.F. e P.IVA 00302890199

Il presente verbale viene così sottoscritto:

FRO Il Sindaco
Angiolino Zanini

F.T.A. Il Segretario Comunale
Caporale Dott.ssa Mariateresa

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La su estesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, comma 1', D.Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi

| | |
|--|-------------------------------|
| Scandolara Ripa D'Oglio, <i>08-04-2016</i> | |
| | Il Segretario Comunale |
| | Caporale Dott.ssa Mariateresa |


CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs 267/00:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 D.Lgs 267/0

Scandolara Ripa D'Oglio, *08-04-2016*

F.T.A. Il Segretario Comunale
Caporale Dott.ssa Mariateresa



CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "CREMONA SOCCORSO ONLUS" - DI VESCOVATO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO SOCIO-ASSISTENZIALE - ANNO 2016

Il giorno del mese di dell'anno DUEMILASEDICICI in

TRA L'Amministrazione comunale di di seguito indicata come il "Comune", nella persona di autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'amministrazione che rappresenta,

E l'Associazione "CREMONA SOCCORSO ONLUS" di Vescovato (Cr) C.F. 93033780193 nella persona del legale rappresentante sig. BONAZZOLI AMEDEO, nato a Leno (BS) il 18/10/1983 C.F. BNZMDA83R18E526J

PREMESSO

- che l'art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266 prevede la possibilità, per gli enti locali, di stipulare convenzioni con le Organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri regionali del volontariato;
- che, in conformità alla L. n.266/1991, l'art.8 della Legge regionale della Lombardia 24 luglio 1993, n.22, prevede la possibilità, per le Organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi, di stipulare, con la Regione e con gli altri enti pubblici, convenzioni per lo svolgimento di attività integrative o di supporto ai servizi pubblici;
- che il "Comune", per lo svolgimento delle attività elencate nell'art.1 della presente Convenzione, intende avvalersi dell'apporto della "Associazione", apporto avente natura integrativa e non sostitutiva dei servizi prestati istituzionalmente dal "Comune";
- che la "Associazione", ONLUS di diritto ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D,Lgs. 4 dicembre 1977 n. 460, opera, nei settori in cui rientrano le attività previste dalla Convenzione, mediante strutture locali autonome, affiliate alla stessa ;

TUTTO CIO' PREMESSO CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 Oggetto 1. Il "Comune" affida alla "Associazione" lo svolgimento delle attività di seguito specificate:

- a) Accompagnamento di persone anziane, o in situazioni di disagio, non automunite presso le strutture sanitarie per prenotazione di esami clinici, effettuazione degli esami stessi e ritiro.
- b) Attività di servizio alle persone quali accompagnamento in casi di bisogno, spesa a domicilio, ritiro e consegna medicinali a domicilio
- c) Eventuali attività in ambito comunale di servizi sul territorio da concordare su esigenze specifiche;

2. La "Associazione", nel rispetto della normativa vigente in tema di volontariato – in particolare della Legge n. 266/91 – nonché degli obiettivi e delle disposizioni diffusi dall'amministrazione comunale, provvede allo svolgimento delle sopra individuate attività.

ART. 2 Modalità di svolgimento delle attività

delle suddette attività, tenendo indenne il “Comune” da qualunque responsabilità per danno o incidente, anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito dell’espletamento delle attività in parola.

ART. 6 Responsabilità

1. Responsabili diretti della gestione del servizio sono, in rappresentanza del “Comune”, il Sig.
2. I responsabili della gestione vigilano, reciprocamente, sullo svolgimento delle rispettive attività avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche del settore.

ART. 7 Rimborso delle spese 1. In conformità a quanto previsto dall’art.2 della L. n. 266/1991, il “Comune” riconosce un rimborso spese di entità pari a Euro 6.500,00 annui volto a coprire:

- gli oneri derivanti dalla polizza assicurativa per i volontari, che l’ “Associazione” è tenuta a stipulare secondo quanto previsto dall’art.4 della L. n. 266/1991;
- le spese eventualmente sostenute a livello locale per la formazione dei volontari;
- le spese che i volontari, impegnati nelle attività convenzionate, dovessero sostenere direttamente; nonché le spese per il costo del carburante, la assicurazione e la gestione delle autovetture per i servizi resi a favore di cittadini di Corvino San Quirico;

2. La liquidazione del rimborso spettante alla “Associazione” avverrà con cadenza trimestrale e dovrà essere versata con le seguenti modalità: bonifico bancario alla “Associazione“;

3. Eventuali modificazioni delle modalità di pagamento debbono essere preventivamente stabilite in accordo tra le parti. In assenza di detto accordo, risultante da atto scritto, i pagamenti eseguiti in conformità alle modalità già indicate, sono da ritenersi validi ed esonerano il “Comune” da qualsiasi responsabilità.

4. Le parti si danno atto che i rimborsi spese spettanti alla “Associazione” sono fuori dal campo di applicazione dell’IVA, in virtù di quanto previsto dall’art.8 della L. 266/1991.

ART. 8 Rendicontazione delle spese

1. Entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di conclusione del servizio, o in caso di durata pluriennale annualmente, individuata nel successivo art.9 della presente Convenzione, dovrà pervenire al “Comune” un rendiconto delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, succintamente motivato, sottoscritto dal rappresentante legale della “Associazione”, previa delibera di approvazione dell’organo di amministrazione.

2. L’intera documentazione contabile inerente le attività svolte in convenzione, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dalla “Associazione” e posta a disposizione del “Comune” per eventuali ulteriori atti ispettivi, per almeno 5 (cinque) anni dal termine della durata della presente convenzione.

ART. 9 Durata 1. La Convenzione decorre dal 1 GENNAIO 2016 e avrà durata di anni con scadenza il 31 Dicembre 201 rinnovabile previa verifica del buon livello delle prestazioni rese e dei relativi impegni finanziari.

ART. 10 Risoluzione del rapporto

ART. 15 Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l'attività di volontariato.

Letto, approvato e sottoscritto

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli:

- 2 (Modalità di svolgimento delle attività)
- 5 (Obblighi della "Associazione")
- 6 (Responsabilità)
- 8 (Rendicontazione delle spese)
- 10 (Risoluzione del rapporto)
- 11 (Sospensione o riduzione del servizio)
- 12 (Clausola compromissoria)
- 13 (Foro competente)